3.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA SOSTITUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI UN MOTORE PRINCIPALE O AUSILIARIO

*Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario, come descritto nella parte II, capitolo 3, sezione 3.2, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura[[1]](#footnote-1) ("gli orientamenti").*

1. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non siano trasferiti né reimmatricolati al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto:

Sì  No

1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

……………………………………………………………………………………….

2. Confermare che gli aiuti saranno concessi soltanto per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio avente una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri:

Sì  No

2.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

……………………………………………………………………………………….

3. A norma del punto (253), lettera (a) degli orientamenti, i pescherecci devono appartenere a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-2), ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (la "relazione nazionale"). A norma del punto (254) degli orientamenti, la procedura e le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, punti da (225) a (227), si applicano ai fini del punto (253), lettera (a). In tale contesto, rispondere alle domande indicate di seguito.

*Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, non è necessario rispondere alle domande da 3.1 a 3.2.6.1*

3.1. Quando è stata stilata l'ultima relazione nazionale prima della data di concessione degli aiuti?

………………………………………………………………………………….

3.1.1. Fornire il link dell'ultima relazione nazionale o allegarla alla notifica.

……………………………………………………………………………….

3.2. Confermare che, affinché siano concessi tutti gli aiuti, sono rispettate le condizioni indicate di seguito:

3.2.1. La relazione nazionale è stata presentata entro il 31 maggio dell'anno N[[3]](#footnote-3)?

Sì  No

3.2.2. Confermare che la relazione nazionale presentata nell'anno N e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni[[4]](#footnote-4) di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

Sì  No

Si fa presente che l'aiuto non può essere concesso se la relazione nazionale e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.2.3. La relazione nazionale presentata nell'anno N dimostra la presenza di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta cui il peschereccio appartiene?

Sì  No

3.2.4. Spiegare in che modo si è tenuto conto della relazione nazionale nell'elaborazione della misura e come è raggiunto l'equilibrio.

……………………………………………………………………………………….

3.2.5. Confermare che la Commissione non ha messo in discussione entro il 31 marzo dell'anno N+1:

(a)  la conclusione della relazione nazionale presentata nell'anno N

(b)  la valutazione dell'equilibrio contenuta nella relazione nazionale presentata nell'anno N.

3.2.6. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi sulla base della relazione nazionale presentata nell'anno N solo fino al 31 dicembre dell'anno N+1, ossia l'anno successivo a quello di presentazione della relazione:

Sì  No

3.2.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

………………………………………………………………………………

4. Confermare che la misura prevede che il peschereccio deve essere stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto.

Sì  No

4.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi soltanto a favore di pescherecci entrati in servizio, a norma del diritto nazionale, da almeno cinque anni civili a contare dall'anno di presentazione della domanda di aiuto:

Sì  No

4.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 4 o alla domanda 4.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

……………………………………………………………………………………….

5. Per i piccoli pescherecci costieri e i pescherecci utilizzati per la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale:

Sì  No

5.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

…………………………………………………………………………………….

6. Per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, confermare che la misura prevede che la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non superi quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emetta almeno il 20 % di CO₂ in meno rispetto al motore attuale:

Sì  No

6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

………………………………………………………………………………….

7. Confermare che la misura prevede che la capacità di pesca ritirata in conseguenza della sostituzione o dell'ammodernamento di un motore principale o ausiliario non debba essere sostituita:

Sì  No

7.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

…………………………………………………………………………………….

8. Descrivere in dettaglio i meccanismi di controllo e attuazione efficaci introdotti per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla parte II, capitolo 3, sezione 3.2 degli orientamenti.

……………………………………………………………………………….

9. Confermare che la misura prevede che tutti i motori sostituiti o ammodernati debbano essere sottoposti a una verifica fisica:

Sì  No

9.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

……………………………………………………………………………………….

10. Indicare come la riduzione delle emissioni di CO₂ di cui alla domanda 6 sarà dimostrata nel quadro della misura:

(a)  tramite informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto che indicano che il nuovo motore emette il 20 % di CO₂ in meno rispetto al motore sostituito

(b)  tramite informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto che indicano che il nuovo motore usa il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito.

10.1. Descrivere dettagliatamente l'opzione scelta.

………………………………………………………………………………………

10.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla casella selezionata in risposta alla precedente domanda .

………………………………………………………………………………….

11. Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO₂ o il consumo di combustibile, confermare il modo in cui la riduzione delle emissioni di CO₂ di cui alla domanda 6 si considera realizzata nel quadro della misura:

(a)  il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza di età tra il nuovo motore e il motore sostituito è di almeno sette anni

(b)  il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO₂ rispetto al motore sostituito

(c)  lo Stato membro interessato si accerta che il nuovo motore emetta il 20 % di CO₂ in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito nell'ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato.

11.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla selezione effettuata.

…………………………………………………………………………………….

11.2. A norma del punto (260) degli orientamenti, confermare che per individuare tecnologie efficienti dal punto di vista energetico di cui al punto (259), lettera (a) e per specificare ulteriormente gli elementi metodologici per l'attuazione del punto (259), lettera (c) si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione[[5]](#footnote-5).

Sì  No

11.3. Descrivere il modo in cui la misura applica tali obblighi.

………………………………………………………………………………….

12. Confermare che i costi ammissibili comprendono soltanto i costi diretti ed indiretti di sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario.

Sì  No

12.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

…………………………………………………………………………………….

12.2. Fornire una descrizione dettagliata dei costi ammissibili nell'ambito della misura.

………………………………………………………………………………….

13. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto non superi il 40 % dei costi ammissibili:

Sì  No

13.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

………………………………………………………………………………….

13.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.

…………………………………………………………………………………….

ALTRE INFORMAZIONI

14. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

……………………………………………………………………………………….

1. GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). [↑](#footnote-ref-2)
3. Fare riferimento ai punti (225) e (226) degli orientamenti che descrivono le sequenze della relazione nazionale dell'anno N e l'azione della Commissione entro il 31 marzo dell'anno N+1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca" (COM(2014) 545 final). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione del 13 gennaio 2022 che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 27). [↑](#footnote-ref-5)